



Unione Europea



Repubblica Italiana
Ministero dell'Istruzione e del Merito



Regione Siciliana

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE

“Canonico Vincenzo Bascetta”

Via Roma, 42- 95031 – ADRANO (CT)

e-mail: ctic8a200g@istruzione.it PEC: ctic8a200g@pec.istruzione.it

TEL. 095/7692838 Codice Fiscale 80011020874

www.ic2adrano.edu.it

II ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - -ADRANO

Prot. 0006231 del 18/09/2024

I-4 (Uscita)

Prot. e data Vedi Segnatura informatica

Circolare n. 06

AL PERSONALE DOCENTE

AL PERSONALE ATA

ALL'AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE

OGGETTO: Obblighi di vigilanza sugli alunni – A. S. 2024/2025.

Si ritiene utile richiamare le norme previste e le disposizioni organizzative volte a garantire il buon funzionamento della scuola e la sicurezza e l'incolumità di ciascuno.

Art. 1. QUADRO NORMATIVO E PROFILI DI RESPONSABILITA'

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e/o a se stessi.

Le responsabilità sono di tipo penale (ad es. per violazione delle norme antinfortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale.

La cosiddetta culpa in vigilando dei dipendenti è disciplinata dall'art. 61 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (in parte trasfuso nell'art. 574 del Testo Unico sull'Istruzione: D.lgs. 297/94), che prevede la responsabilità patrimoniale nei casi in cui venga riconosciuto a carico del personale tenuto alla vigilanza, un comportamento qualificabile come doloso o viziato da colpa grave.

La prova di non aver potuto impedire il fatto dannoso (“prova liberatoria”) è a carico dell'Amministrazione, che si basa per la difesa sulla ricostruzione scritta dell'evento fornita dall'istituzione scolastica.

Le relazioni descrittive di eventi devono essere prodotte nella stessa giornata e fatte pervenire all'ufficio di segreteria e per conoscenza alla Dirigente Scolastica, per la protocollazione. È fondamentale dettagliare con cura l'episodio e in particolare precisare se in quel momento la vigilanza era garantita.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli studenti all'interno della scuola - anche per attività extracurricolari - e per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione.

Firmato digitalmente

In concreto il dovere di vigilanza deve ritenersi esteso fino a quando non subentri un altro adulto, genitore o delegato, cui il minore venga affidato.

La custodia, il controllo, la vigilanza degli alunni sono un dovere primario di tutto il personale della scuola rispetto a tutti gli altri obblighi di servizio; quindi, in caso di concorrenza di più obblighi che, per circostanze oggettive di tempo e di luogo, non consentono il loro contemporaneo adempimento, il docente e il personale ATA devono scegliere di adempiere il dovere della vigilanza.

Si ricorda che nella scuola intesa come comunità educante chiunque ha titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio, o comunque non consoni all'istituzione scolastica, in particolare quando gli alunni, per qualunque motivo, dovessero trovarsi temporaneamente privi di vigilanza.

DOCENTI

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto" (2047). [...] "I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto" (2048).

La vigilanza, oltre che continua, deve essere svolta con diligenza e con l'attenzione richiesta dall'età e dallo sviluppo psico-fisico del minore. Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico, la ricreazione.

La classe, durante il normale orario di lezione, è sempre affidata al docente, anche quando sono previsti progetti, attività, seminari, incontri con esperti. Il docente in servizio durante questa attività non lascia la classe all'esperto (personale esterno alla scuola e, quindi, privo di dovere di sorveglianza), ma è presente per tutta la sua ora di servizio e collabora alla buona riuscita delle attività.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, nell'ambito delle mansioni attinenti al loro profilo professionale, svolgono servizio di sorveglianza nei locali della scuola collaborando con il personale docente per assicurare il miglior svolgimento organizzativo di tutti i momenti della giornata scolastica e vigilano sugli alunni a loro affidati nei casi di momentanea assenza del docente per particolari esigenze e necessità.

Ad essi vengono affidate le chiavi di accesso degli edifici e spetta a loro garantire la sorveglianza dei locali scolastici e segnalare eventuali atti di vandalismo o di incuria, oppure la presenza di oggetti pericolosi o di rifiuti impropri.

I collaboratori scolastici garantiscono la sorveglianza nei locali comuni; sono tenuti a presidiare costantemente l'area di servizio assegnata, senza allontanarsi, se non per chiamata dagli uffici della scuola o per esigenze impellenti.

Non essendo un precettore, il collaboratore scolastico è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza solo se aveva precedentemente ricevuto l'affidamento dei medesimi; non si può comunque rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come disposto dal CNL 2016.2018.

La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce inoltre al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

Art. 2 -MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

L'ingresso e l'uscita degli alunni vengono fissati in base agli orari e in relazione alla tipologia di funzionamento delle sezioni/classi, sulla base del PTOF e del Regolamento d'Istituto.

2.1 Vigilanza in concomitanza dell'ingresso

DOCENTI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, tutti gli insegnanti in servizio alla prima ora sono tenuti a garantire la sorveglianza dei minori 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni / attività e fino al termine delle stesse. Tale comportamento costituisce obbligo di servizio ai sensi del vigente CCNL e la eventuale inosservanza ha rilevanza disciplinare. Presentarsi in ritardo in classe espone inoltre il docente all'attribuzione della "culpa in vigilando"; l'ipotesi di questa negligenza costituisce un'aggravante.

Se il ritardo dovesse verificarsi a causa di forze maggiori, l'interessato avviserà tempestivamente la segreteria scolastica e la Referente del plesso e provvederà successivamente al recupero.

Gli alunni saranno accolti dall'insegnante della prima ora negli spazi assegnati dalle Responsabili di plesso alle classi; gli alunni frequentanti il servizio di pre-scuola saranno accompagnati dagli operatori negli spazi delle rispettive classi.

I docenti cureranno i seguenti adempimenti:

- per l'infanzia e la primaria accompagnare in prima ora gli alunni in aula; alla scuola secondaria attendere gli alunni nelle rispettive aule;
- iniziare subito l'appello e prendere nota sul registro degli assenti e degli eventuali ritardi in ingresso, annotando l'ora precisa dell'entrata in ritardo (si ricorda che i ritardi reiterati vanno segnalati alla dirigenza);
- verificare, controfirmare e annotare sul registro le giustificazioni di assenza e ritardo;
- richiedere la presentazione del certificato medico quando previsto dalle norme;
- riporre in una apposita busta i documenti (giustificazioni, certificati medici);
- segnare sul registro di classe l'eventuale mancata esibizione della giustificazione, per permetterne il controllo al docente della prima ora il giorno successivo;
- segnalare tempestivamente alla Dirigente scolastica o alle sue Collaboratrici eventuali irregolarità, anche rispetto ad assenze numerose, reiterate in particolari giorni o periodiche, al fine di attivare le opportune comunicazioni alle famiglie.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Sulla base del piano annuale delle attività predisposto dal D.S.G.A., ai collaboratori scolastici compete, secondo i posti assegnati:

- l'apertura dei cancelli e delle porte d'ingresso e la sorveglianza del regolare e ordinato afflusso degli alunni;
- la sorveglianza degli spazi esterni all'edificio e delle porte di accesso durante l'entrata degli alunni;
- la sorveglianza degli alunni che arrivano a scuola non accompagnati dai genitori e/o comunque presenti nell'edificio;

-la sorveglianza sul passaggio degli alunni nei rispettivi piani di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule;

-la chiusura dei cancelli e delle porte cinque minuti dopo l'orario di inizio delle lezioni;

-l'accoglienza degli alunni in ritardo, gli adempimenti previsti (compilazione dell'apposito modulo da parte dell'accompagnatore) e l'accompagnamento dell'alunno in classe.

2.2 Vigilanza durante lo svolgimento delle attività

DOCENTI

- Durante le attività didattiche, responsabile della vigilanza sugli alunni della classe è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale. Ai docenti spetta vigilare sulla sicurezza e l'incolumità dei minori e adottare, anche in via preventiva, tutte le misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare situazioni di pericolo.

- Durante le ore di lezione gli insegnanti non si allontanano dalla propria classe se non per inderogabili motivi e per i tempi strettamente necessari. In questi casi l'insegnante affida gli alunni al collaboratore scolastico che provvederà alla loro sorveglianza.

- Durante le ore di lezione i docenti possono autorizzare uscite degli alunni dalla classe in caso di effettiva necessità, richiamando l'attenzione del collaboratore scolastico in servizio al piano.

- La pratica di espellere momentaneamente l'alunno dalla classe in caso di indisciplina, espone l'insegnante a un rischio perché non può garantirne la vigilanza: in questi casi è opportuno valutare il ricorso ad altri provvedimenti disciplinari.

- Gli insegnanti vigileranno affinché le attrezzature e i materiali della scuola siano utilizzati e conservati in perfetta efficienza e sia segnalata immediatamente alla/al Referente del plesso ogni responsabilità individuale per un eventuale danneggiamento.

- Sarà cura dell'insegnante dell'ultima ora vigilare affinché alla fine delle lezioni i banchi e le aule siano lasciati in ordine, nel rispetto del lavoro dei collaboratori scolastici e come fondamentale pratica educativa.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici hanno il compito di cooperare con gli insegnanti per assicurare che, durante le attività didattiche, non vi siano momenti in cui gli alunni rimangano privi di vigilanza.

In particolare assicureranno

- la vigilanza sugli alunni in caso di assenza momentanea del docente;

- la sorveglianza, nei corridoi e nei servizi igienici, degli alunni autorizzati dall'insegnante ad allontanarsi momentaneamente dall'aula;

- la sorveglianza delle porte di accesso, degli atri, dei corridoi per impedire l'accesso ad estranei e per garantire il regolare svolgimento delle attività scolastiche.

2.3 Vigilanza durante i cambi di turno tra i docenti delle classi

DOCENTI

- Il docente che ha terminato il turno di servizio, in assenza di un altro insegnante in compresenza nella classe, non deve lasciare gli alunni finché non sia subentrato il collega o sia disponibile un collaboratore scolastico, in servizio al piano, per la sorveglianza.

- I docenti che assumono servizio in ore successive alla prima sono tenuti a presentarsi in perfetto orario

all'ingresso dell'aula di competenza, per non lasciare il collega in attesa e consentire un rapido cambio del docente.

- Per gli stessi motivi, il docente che ha appena lasciato la classe per il cambio dell'ora si recherà tempestivamente nell'aula in cui è programmata la lezione successiva.

- Gli insegnanti sono, altresì, tenuti a verificare la presenza degli alunni a ogni cambio d'ora, a registrare qualunque eventuale anomalia riscontrata e a comunicarla tempestivamente alla/al Referente del plesso e/o alla Dirigenza.

COLLABORATORI SCOLASTICI

- I collaboratori scolastici di ciascun piano sono tenuti a vigilare sulla classe fino all'arrivo dell'insegnante in servizio all'ora successiva, se richiesto dal docente che ha terminato la lezione.

- Sono tenuti inoltre a vigilare sugli alunni in caso di ritardo o di assenza dei docenti e a darne immediato avviso al Referente del plesso e/o alle Referenti di segmento.

2.4 Vigilanza durante l'intervallo

DOCENTI

L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza.

I docenti, pertanto, sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli; in particolare sarà loro cura far rispettare le normali condizioni di sicurezza, prevenendo, per quanto possibile, azioni o situazioni pericolose.

Durante la refezione, gli insegnanti vigileranno affinché gli alunni consumino il pasto rispettando le normali condizioni igieniche e di comportamento.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Durante l'intervallo i collaboratori scolastici di turno:

- non lasciano il proprio piano di servizio se non per situazioni di estrema urgenza;
- collaborano con gli insegnanti nella vigilanza;
- sorvegliano in particolare i servizi igienici.

2.5 Vigilanza durante gli spostamenti degli alunni all'interno della scuola

DOCENTI

- I docenti sono tenuti ad accompagnare nei trasferimenti all'interno della scuola (palestre, laboratori, ...) gli alunni loro affidati, e a riportarli nell'aula di pertinenza alla fine dell'attività.

- Non è consentito lo spostamento delle classi all'interno della scuola senza sorveglianza.

- Durante gli spostamenti il docente si adopererà perché sia evitato disturbo alle altre classi.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici presidieranno le aree loro affidate e, su richiesta, interverranno in supporto dei docenti per eventuali situazioni di necessità.

2.6 Vigilanza al termine delle lezioni

DOCENTI

- Al termine delle lezioni i docenti dell'ultima ora accompagneranno gli alunni all'uscita assegnata vigilando per tutto il tragitto sulla classe.
- Eventuali alunni autorizzati a utilizzare un'uscita diversa da quella della propria classe, saranno affidati, a cura del docente, al collaboratore scolastico del piano che li accompagnerà all'uscita prevista.
- Gli alunni che frequentano attività integrative pomeridiane saranno affidati agli operatori del servizio dal docente di classe durante il tragitto dell'uscita; nel caso in cui il luogo di svolgimento delle attività pomeridiane non sia compatibile col tragitto previsto per l'uscita della classe, saranno affidati, a cura del docente, al collaboratore scolastico del piano che provvederà ad accompagnarli.
- All'uscita gli alunni dovranno essere consegnati esclusivamente agli esercenti la responsabilità genitoriale o a coloro che da questi siano formalmente delegati.
- Gli alunni in possesso di formale autorizzazione all'uscita autonoma, saranno accompagnati all'uscita col resto della classe, e potranno allontanarsi da scuola solo dopo il suono della campana che segna la fine dell'orario scolastico.
- L'autorizzazione all'uscita autonoma non è valida per eventuali uscite anticipate richieste dalla famiglia. Per le uscite anticipate, prima del termine delle lezioni sia antimeridiane, sia pomeridiane, è sempre necessaria la presenza di un genitore o di altra persona maggiorenne delegata.
- In caso di ritardo nel ritiro di un alunno, l'insegnante può affidarlo al collaboratore scolastico che provvederà alla vigilanza, come previsto dal citato CCNL. In considerazione dell'età o di particolari condizioni di fragilità psicofisica, l'insegnante valuterà la propria permanenza accanto all'alunno fino all'arrivo del genitore o della persona delegata. Tutti i casi di ritardi reiterati dovranno essere segnalati alla dirigenza.

COLLABORATORI SCOLASTICI

Al termine delle attività didattiche i collaboratori scolastici supporteranno i docenti nel garantire l'uscita ordinata e sicura dall'edificio scolastico.

Sarà loro cura in particolare

- vigilare il transito degli alunni nei rispettivi piani di servizio;
- controllare le porte di uscita e il cancello esterno e chiudere gli accessi alla fine delle attività scolastiche;
- sorvegliare gli alunni che dovessero essere loro affidati in caso di ritardo nel ritiro, fino all'arrivo dei familiari;
- nel caso di un protrarsi del ritardo, adoperarsi per rintracciare i familiari e, in caso di impossibilità a mettersi in contatto con essi, superati 15 minuti senza notizie, contattare il/la responsabile del plesso le referenti di segmento e/o la dirigenza;
- in considerazione del tempo impiegato in tali operazioni, eventuali necessità di tempo aggiuntivo per l'effettuazione delle normali pulizie sarà considerato orario straordinario, previa documentazione anche con autodichiarazione.

2.7 Vigilanza durante le attività extrascolastiche

DOCENTI

La vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche costituisce a tutti gli effetti prestazione di servizio. I docenti accompagnatori devono svolgere attività di vigilanza durante tutto il tempo in cui i minori sono ad essi affidati. Durante le uscite e le visite guidate i docenti impartiranno agli alunni le

necessarie norme di sicurezza e di comportamento, in particolare quelle relative all'educazione stradale.

COLLABORATORI SCOLASTICI

I collaboratori scolastici, quando richiesto e secondo le istruzioni ricevute, coadiuvano i docenti nella vigilanza degli alunni durante le attività extrascolastiche e, se specificamente incaricati, durante le uscite didattiche.

Art. 3 DISPOSIZIONI GENERALI

- Durante la permanenza nei locali scolastici è obbligatorio rispettare e far rispettare scrupolosamente le prescrizioni relative alla sicurezza, anche in relazione al divieto di fumo. Si ribadisce che è vietato fumare anche nelle aree di pertinenza degli edifici scolastici. Il divieto è esteso a tutti coloro che sono presenti all'interno dell'istituto e riguarda anche i dispositivi elettronici.

- Si ricorda il divieto di uso dei cellulari per gli studenti e i docenti, anche alla luce della nota del 15 marzo 2007, prot. n. 30/Dip./Segr. e della Direttiva n. 104 del 30.11.2007 - ribadite con la Circolare 107190 del 19-12-2022 - emanate dal Ministero dell'Istruzione. Sono esonerati dal divieto dell'uso del cellulare soltanto i docenti che ricoprono particolari incarichi che, per motivi logistici ed organizzativi di servizio, dovranno essere comunque raggiungibili in qualsiasi momento. L'uso del cellulare può essere consentito, per il tempo necessario, in funzione didattica o organizzativa (accesso registro elettronico).

- **In considerazione della funzione educativa della scuola, si raccomanda a tutto il personale scolastico di segnalare immediatamente alla dirigenza qualunque atteggiamento di prevaricazione, offesa, discriminazione, sopraffazione o mancato rispetto della dignità della persona, di cui si sia testimoni o si venga – in qualunque modo – a conoscenza, da parte di qualunque soggetto presente a scuola: alunno, docente, personale scolastico, personale esterno.**

La Dirigente Scolastica

Mirella Mancuso

(Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate)